

CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE PUGLIA
COMUNICATO UFFICIALE N. 229 del 07 gennaio 2025

Decisione n. 1 del 07 gennaio 2025

C.S.A. n. 2

Oggetto: Oggetto: reclamo del 23.12.2024 dalla Asd Pallacanestro Lupa Lecce (cod. FIP 044702), in persona del presidente sig. Luigi Natale, avverso il provvedimento di squalifica per 5 gare dell'atleta Pinto Andrea della Lupa Lecce emesso dal Giudice Sportivo Fip Puglia con C.U. n. 210 del 19.12.2024 per violazione degli artt. 34 RG, 33,1/1b RG, 33,1/1c RG, 36 RG *“perché, sanzionato con un secondo fallo tecnico per offese al secondo arbitro ed utilizzo di espressione blasfema, rivolgeva espressione offensiva nei confronti del primo arbitro; invitato a lasciare il terreno di gioco, cercava di aggredire il primo arbitro senza riuscirci per l'immediato intervento dell'allenatore della squadra ospitante e di altri tesserati presenti in panchina, continuando ad insultare il primo arbitro e minacciandolo; solo dopo alcuni minuti veniva accompagnato negli spogliatoi a forza dai compagni; quando la partita stava per riprendere, il tesserato rientrava sul terreno di gioco accomodandosi nuovamente in panchina con i propri compagni, impedendo la ripresa del gioco in attesa che fosse nuovamente allontanato; al termine della partita, a seguito della vittoria della propria squadra, il tesserato rientrava nuovamente sul terreno di gioco e si posizionava di fronte alla tifoseria al seguito della squadra ospite provocandola con atteggiamenti di scherno, con conseguente scompiglio fra le squadre che stavano rientrando negli spogliatoi e successivo intervento di staff e giocatori; il tesserato veniva quindi, per l'ennesima volta, riaccompagnato nel proprio spogliatoio”*.

* * * * *

All'udienza del 7.1.2025, si è riunita la Corte Sportiva d'Appello Sezione Territoriale Puglia, composta dall'avv. Sofia Di Gioia (presidente), avv. Bruna Dimichino (componente) e avv. Domenico Caringella (componente); è altresì comparso per la reclamante il presidente Luigi Natale.

Premesso che

- con e-mail del 23.12.2024 la Asd Pallacanestro Lupa Lecce preavvisava reclamo avverso il provvedimento in parola, chiedendo contestualmente la trasmissione degli atti di gara;
- il referto di gara veniva trasmesso alla società reclamante nella stessa data del 23.12.2024 alle ore 21:02 all'indirizzo e-mail ufficiale 044702@spes.fip.it;
- in data 3.1.2025 la società reclamante veniva convocata per l'odierna udienza;

pag. 1

- in data 7.1.2025, ore 08:23 veniva inoltrata dalla Lupa Lecce memoria integrativa dei motivi di impugnazione avverso il ridetto provvedimento;

Considerato che

1. il preavviso di reclamo non conteneva alcuna specifica censura in ordine alla pretesa illegittimità ovvero sproporzione del provvedimento di primo grado;
2. le integrazioni del ricorso con i motivi di reclamo sono pervenuti solo in data 7.1.2025 e pertanto tardivamente rispetto a quanto stabilito dall'art. 96, comma 3, RG conseguendone la loro irricevibilità e inammissibilità;
3. sulla scorta dell'allegato al rapporto arbitrale redatto dai giudici di Gara, che costituisce di fatto l'unico elemento probatorio acquisito al procedimento e che non vi è motivo di mettere in dubbio, la decisione del GS FIP Puglia appare condivisibile sia nel merito sia nella misura della sanzione;

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, ut supra costituita:

1. preliminarmente procedibile il reclamo sulla scorta del preavviso del 23.12.2024;
2. ancora preliminarmente dichiara irricevibile e inammissibili le integrazioni spiegate con memoria del 7.1.2025 perché tardive;
3. nel merito, rigetta il reclamo e conferma in toto il provvedimento impugnato di squalifica per 5 gare del tesserato Pinto Andrea;
4. dispone l'incameramento della tassa reclamo – senza alcuna maggiorazione per urgenza - a carico della Asd Pallacanestro Lupa Lecce (cod. FIP 044702) come da autorizzazione del presidente, Luigi Natale.

Bari, 7 gennaio 2025

avv. Sofia Di Gioia, Presidente

avv. Domenico Caringella, Componente

avv. Bruna Dimichino, Componente